

**COMUNE DI POMAROLO**

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 3

del Consiglio Comunale

Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (I.MU.P.). Determinazione aliquote e detrazioni per l'anno di imposta 2013

L'anno duemilatredici addì venticinque del mese di marzo alle ore 20.00 nella sala delle riunioni, a seguito di regolare avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

Presenti i signori:

	ASSENTE	
	giust.	ingiu
FASANELLI Massimo		
ADAMI Rodolfo		
BISOFFI Silvano		
CONT Valentino		
FASANELLI Daniele		
GASPEROTTI Arturo		
GASPEROTTI Emilio		
STEDILE Luca	X	
VICENTINI Lucia		
ZAFFONI Mauro		
ADAMI Fabrizio		
ADAMI Roberto		
BARONI Daniela		
VICENTINI Lorenzo		
ZANOTTI Carla		

Assiste il Segretario comunale dott.ssa Tiziana Angeli. Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. rag. Massimo Fasanelli nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (I.MU.P.). Determinazione aliquote e detrazione per l'anno di imposta 2013.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

Il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ha introdotto e disciplinato l'Imposta Municipale Propria stabilendone l'istituzione a decorrere dall'anno 2014.

Il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, ha successivamente disposto, all'articolo 13, che l'Imposta Municipale Propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, sulla base degli articoli 8 e 9 del precitato D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, ed in base al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, per quanto richiamato.

L'art. 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011 stabilisce che *“E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”*.

I Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, provvedono a *“Disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”*. I Regolamenti in parola sono approvati non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione.

Con la precedente deliberazione n. 2 dd. 25.03.2013, il Consiglio Comunale ha adottato il nuovo Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria in vigore dall'1.1.2013.

Nel quadro della manovra di bilancio per il 2013, appare ora necessario provvedere alla determinazione delle aliquote e delle detrazioni finalizzate all'applicazione dell'I.MU.P. per il periodo d'imposta 2013.

Rilevato a tale fine che i commi da 6 a 9/bis dell'articolo 13 del Decreto 201/201 stabiliscono che:

- l'aliquota base è fissata nella misura del 0,76 per cento, con possibilità per i comuni di modificarla, in aumento o diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali;
- l'aliquota è determinata nella misura del 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, con possibilità per i comuni di modificarla, in aumento o diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali;
- l'aliquota è determinata nella misura del 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale, con possibilità per i comuni di modificarla in diminuzione fino al 0,1 per cento. Per questa fattispecie peraltro in tutti i Comuni della Provincia Autonoma di Trento sussiste l'esenzione in quanto territorio montano, ai sensi dell'art. 9 comma 8 del D.L.vo n. 23/2011 come modificato dall'art. 4 comma 1ter del D.L. n. 16/2012 convertito dalla L. n. 44/2012, per cui è inibita al Comune ogni opzione in materia;
- i Comuni possono ridurre l'aliquota di base fino al 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico del Presidente della Repubblica n. 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;
- i Comuni possono inoltre ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione

dei lavori.

Considerato che il successivo comma 10 del citato art. 13 prevede inoltre che *“dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo durante il quale si protrae tale destinazione; (.omissis). Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista al primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di 400 euro. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio (.).”*

Evidenziato che il D.L. 201/2011 prevede che la detrazione si applica anche alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del D.Lgs. 504/1992, in specifico, quelle appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. L'art. 8 comma 3 della L.P: n. 25/2012 facoltizza inoltre i Comuni ad applicare a questa fattispecie anche la detrazione di € 50,00= per ogni figlio di età inferiore a 26 anni di cui al sopra richiamato art. 13 comma 10.

Dato atto che è data inoltre facoltà ai comuni di prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applichino anche i soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante: *“I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata”*, e dato atto che il Consiglio Comunale, con il Regolamento I.MU.P. approvato con la deliberazione sopra richiamata, ha disposto di avvalersi della facoltà in parola.

Dato che l'art. 1 commi 380 e successivi della L. n. 228/2012, ha modificato l'art. 13 del D.L. n. 201/2011 nel seguente modo:

- non vi è più, contrariamente a quanto previsto per il periodo d'imposta 2012, la riserva in favore dello Stato della quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili l'aliquota di base dello 0,76 per cento, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale;
- sussiste ora la riserva in favore dello Stato della quota di imposta pari all'importo calcolato applicando alla base imponibile dei fabbricati appartenenti al gruppo catastale D l'aliquota di base dello 0,76 per cento. Su tale ultima fattispecie permane per il Comune la facoltà sopra descritta di aumentare l'aliquota medesima fino ad un massimo di 3 punti.

Ritenuto, vista la complessiva manovra finalizzata all'adozione del bilancio di previsione 2013, di determinare le seguenti aliquote e detrazioni I.MU.P. per il periodo d'imposta 2013, dando atto che le stesse garantiscono un'entrata idonea ai fini del pareggio di bilancio;

- Aliquota ordinaria (tutte le fattispecie imponibili diverse da quelle di seguito determinate) 0,76%;
- Aliquota per abitazione principale, fattispecie assimilate e relative pertinenze 0,4%;
- Aliquota per fabbricati appartenenti al gruppo catastale D 0,76%;
- Aliquota per i fabbricati appartenenti ai gruppi catastali C1 e C3 0,66%;
- Detrazione per abitazione principale e fattispecie assimilate € 230,00=.

Dato atto che la presente delibera deve essere adottata prima dell'approvazione del bilancio di previsione 2013 per trovare applicazione dall'1 gennaio 2013, giusta le disposizioni di cui all'art. 52 comma 16 della L. n. 388/2000 e di cui all'art. 1 comma 169 della L. n. 296/2006, e quindi entro il 31 marzo 2013;

Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino Alto Adige (DPRReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L);

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Responsabile del Servizio Tributi e Tariffe Sovracomunale ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3 /L;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Ragioneria ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3 /L.;

Con voti, favorevoli n. 14, contrari n. //, astenuti n. //, su n. 14 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. di determinare, per i motivi meglio espressi in premessa, le seguenti aliquote ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Unica per l'anno di imposta 2013:
 - Aliquota ordinaria (tutte le fattispecie imponibili diverse da quelle di seguito determinate) 0,76%;
 - Aliquota per abitazione principale, fattispecie assimilate e relative pertinenze 0,4%;
 - Aliquota per fabbricati appartenenti al gruppo catastale D 0,76%;
 - Aliquota per i fabbricati appartenenti ai gruppi catastali C1 e C3 0,66%;
2. di determinare, per i motivi meglio espressi in premessa, nell'importo di Euro 230,00 (*duecentotrenta*) la detrazione per le seguenti tipologie di immobili, da applicare in proporzione alla quota per la quale la destinazione si verifica:
 - immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendo per tale l'unica unità immobiliare nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;
 - immobili posseduti da cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari;
 - immobili posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
3. di determinare che la detrazione di cui ai punti 2 e 3 è maggiorata di Euro 50,00 (cinquanta) per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di Euro 400,00 (quattrocento), da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base di Euro 230,00;
4. di dare atto, per i motivi ed in base alla normativa meglio illustrati in premessa, che le aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2013 ;
5. di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alle norme di legge ed al regolamento comunale per l'applicazione dell'IMUP;
6. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, ai sensi, secondo le modalità ed entro il termine di cui all'art. 13 comma 13bis del D.L. n. 201/2011, come convertito dalla L. n.

214/2011;

7. di dichiarare, con voti favorevoli n. 14, contrari n. //, astenuti n. //, su n. 14 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano, la presente deliberazione immediatamente esecutiva;
8. di dare evidenza al fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - a) ricorso in opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79 c. 5 del D.P.Reg. N. 3/L del 2005 e s.m.;
 - b) ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;
 - a) ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2.7.2010 n. 104.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to rag. Massimo Fasanelli

Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa Tiziana Angeli

Relazione di Pubblicazione	
<p>Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo Comunale di Pomarolo per dieci giorni consecutivi con decorrenza dal 28 marzo 2013</p> <p>Il Segretario Comunale F.to dott.ssa Tiziana Angeli</p>	<p>Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 79 del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.G.R. 01/02/2005 N. 3/L.</p> <p>Il Segretario Comunale F.to dott.ssa Tiziana Angeli</p>

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Li, **28 marzo 2013**

Il Segretario Comunale
dott.ssa Tiziana Angeli